

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 29/04/2025

FATTO

La ricorrente è parte di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 13\12\2017 ed estinto nel 2022 ed ella si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, a titolo di interessi, di spese di istruttoria e di commissioni di intermediazione per un ammontare complessivo di € 2.818,62, oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione, nonché delle spese di assistenza legale pari a un ammontare di € 300,00.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario illustra di essere cessionario del credito originato dal contratto e, in via preliminare, evidenzia di aver già restituito i costi connessi con la durata del finanziamento e non maturati in sede di estinzione anticipata, scomputando dall'importo dovuto dal ricorrente la somma di € 2.176,72 determinata al tasso nominale del 4,69%. La richiesta di retrocessione di tutti i costi con il metodo del *pro rata temporis* è errata, dovendosi distinguere il rimborso dei costi *recurring*, da ristorare secondo il criterio del *pro rata temporis*, e il rimborso dei costi *up-front*, da ristorare secondo il metodo della curva degli interessi (cfr. Collegio di Coordinamento n. 26525/19). Il finanziamento è stato soggetto a un'istruttoria interna relativa all'apertura di un sinistro per pensionamento, in quanto è stato previsto un piano di rientro che prevedeva l'accodamento delle quote pagate parzialmente successivamente al collocamento a riposo della cliente da dipendente pubblico a pensionato per incapienza stipendiale.

L'intermediario sottolinea che l'articolo 27 D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136) prevede che, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 *sexies* TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; aggiunge, dunque, richiamando le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, che l'intermediario convenuto non può essere tenuto ragionevolmente a restituire somme mai percepite. Inoltre nella sentenza della CGUE n. 555/2023, scostandosi dalla precedente sentenza *Lexitor*, la Corte di Giustizia ha affermato che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione dei costi *recurring* e non anche dei costi *up front*. Per di più, l'art. 29 della nuova Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva 2008/48/CE, prevede che «Gli Stati membri garantiscono che il consumatore abbia il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare un rimborso anticipato. In tal caso, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito per il consumatore per la restante durata del contratto. Nel calcolare tale riduzione devono essere presi in considerazione tutti i costi che il creditore pone a carico del consumatore». E, tuttavia, stando alla considerazione fatta in linea con l'interpretazione della sentenza *Lexitor*, le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo della riduzione, in quanto tali costi non sono imposti e non possono essere modificati unilateralmente dal creditore. L'intermediario aggiunge che, pertanto, come stabilito nel contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente, le voci di costo ricomprese quali *"up front"*, ossia che non dipendono dalla durata del contratto, e che sono imposte da un terzo rispetto ai costi imposti dal creditore, non rientrerebbero nell'ambito di rimborso al consumatore. Parte resistente sostiene inoltre che non può essere tenuta a restituire somme mai percepite, quali la provvigione dovuta all'intermediario del credito pari a € 1.676,16, destinata a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria; precisa che l'*accipiens* effettivo delle somme versate dal ricorrente a titolo di *"costo di intermediazione"* è l'agente/mediatore e pertanto la domanda di ripetizione dell'indebito non può essere rivolta al finanziatore, privo di legittimazione passiva. Per di più, la provvigione è chiaramente stata destinata a remunerare un'attività assolutamente di natura *up front*, in quanto perché afferente alla fase addirittura prodromica alla conclusione del contratto di prestito. Considerazioni analoghe valgono per le spese di istruttoria, in quanto relative alle attività svolte dall'istituto finanziatore prima ancora che il mutuo fosse erogato. L'intermediario ritiene che ai contratti con CQS continuano ad applicarsi le disposizioni speciali contenute nel DPR 180/1950, ivi comprese quelle di cui al comma 3, lett. b), dell'articolo 6 bis, le quali consentono di distinguere tra oneri *up front* e oneri *recurring*. Il contratto di finanziamento oggetto della presente controversia distingue in modo chiaro e comprensibile i costi imputabili ad attività prodromiche alla concessione del credito (costi *up front*) da quelli connessi alla durata del finanziamento (costi *recurring*). Il cliente ha scelto liberamente di rivolgersi ad un soggetto terzo, abilitato a svolgere attività di intermediazione finanziaria. Quanto alla modalità di calcolo degli interessi, il ricorrente è stato informato chiaramente sulla modalità di restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata (punto 4 SECCI). Alla luce di quanto previsto al punto 14 – “Estinzione anticipata, indennizzo e oneri non rimborsabili” – è possibile, quindi, concludere che le parti hanno espressamente concordato che l'ammortamento avvenisse secondo la metodologia alla francese, posto che il cliente ha pure sottoscritto un piano

recante indicazione rata per rata del capitale residuo. Tutto ciò premesso, l'intermediario domanda la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, il rigetto della domanda.

DIRITTO

La ricorrente allega un conteggio estintivo dal quale si desume che il piano di ammortamento del finanziamento prevede un numero complessivo di rate pari a 184, decorrente da agosto 2020, e dal quale risulta che l'estinzione sarebbe avvenuta nel 2022, in corrispondenza della rata n. 28, residuando 156 rate a scadere. Tali dati non risultano corrispondenti all'originaria durata del finanziamento prevista in contratto, corrispondente a 120 rate. Si pone, quindi, la questione dell'individuazione del numero delle rate residue del finanziamento. La ricorrente dichiara di aver corrisposto complessivamente n. 58 rate delle 120 pattuite, quantificando in 62 le rate residue. Il conteggio estintivo versato in atti fa, tuttavia, riferimento a un piano di rientro di 184 rate di € 291,00, decorrente da agosto 2020, di cui residue n. 156 rate. L'intermediario con le proprie controdeduzioni osserva che «il finanziamento è stato soggetto ad istruttoria interna relativa all'apertura di un sinistro per pensionamento, in quanto è stato previsto un Pdr (piano di rientro) che prevedeva l'accodamento delle quote pagate parzialmente successivamente al collocamento a riposo della cliente da dipendente pubblico a pensionato per incipienza stipendiale. Tant'è che la quota iniziale prevedeva un piano di ammortamento con quota pari a € 291,00 mentre l'INPS metteva in quota la rata pari a € 255,00». A supporto parte resistente allega la comunicazione di apertura del sinistro rischio impiego, legato al pensionamento della ricorrente, dalla quale emerge che, a partire da agosto 2020, la rata si riduce ad € 255,00. La riduzione della rata ha comportato un allungamento dell'originario piano di ammortamento del finanziamento, come confermato dal documento prodotto dall'intermediario. Da tutti gli elementi acquisiti al giudizio emerge che, in corrispondenza della rata n. 29 (agosto 2020), la rata si è ridotta a € 255,00 e tale riduzione pare determinata da un mero accodamento di una parte della quota capitale della rata (pari ad € 36,00) mentre la quota interessi continua a svilupparsi in modo decrescente secondo l'originario piano di ammortamento. A partire dalla rata n. 121 (aprile 2028) decorrerà l'ammortamento della residua quota capitale. Ne discende che la riduzione dell'ammontare della rata non ha determinato una modifica nella curva degli interessi, che è rimasta inalterata anche dopo l'intervento dell'Ente previdenziale. Alla luce del piano di ammortamento depositato dalla resistente, in corrispondenza della rata n. 28, l'ultima di importo pari a € 291,00, la quota capitale ammontava a € 202,40 mentre la quota interessi risultava pari ad € 88,60. Dalla rata n. 29, la prima dell'importo di € 255,00, la quota capitale è pari ad € 167,19 mentre la quota interessi ammonta a € 87,81 (seguendo, appunto, il piano di ammortamento originario). Il restante piano di ammortamento vede un sviluppo decrescente della quota interessi secondo l'originaria curva di interessi. Quanto sin qui ricostruito, consente di individuare l'esatta rata di estinzione del finanziamento. Va premesso, infatti, che è un dato pacifico tra le parti che il finanziamento è stato estinto a novembre 2022 come risultante anche da liberatoria in atti. Dal conteggio estintivo risulta che la quota interessi rimborsata a tale data è pari ad € 2.176,72. Dal piano di ammortamento, così come ricostruito dopo la riduzione della rata, tale quota di interessi corrisponde a quella residua in caso di estinzione del finanziamento in corrispondenza della 56° rata. E pertanto, tenuto conto della mancata variazione della curva degli interessi del piano di ammortamento rispetto a quello originario, è possibile stabilire che il nuovo piano di ammortamento abbia subito una mera modifica in termini di composizione delle rate, con accodamento delle quote di capitale, e di conseguente

allungamento della durata complessiva. Si può, quindi, desumere che a piano invariato (120 rate), il finanziamento è stato estinto in corrispondenza della rata 56.

La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto «Sostegni-bis». In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere

determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

A seguito dell'estinzione, il ricorrente chiede la restituzione dell'importo complessivo di € 2.818,62. Tale somma è determinata considerando quale data di estinzione del finanziamento la rata n. 58; ma alla luce luce della ricostruzione che precede l'effettiva data di estinzione del finanziamento risulta essere la n. 56, residuando n. 64 rate.

Sulla base dei documenti depositati e comunque alla luce degli orientamenti consolidati dei Collegi le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione rivestono natura di costi *up front*, in quanto volte a remunerare attività preliminari rispetto alla conclusione del contratto. Il ricorrente chiede la restituzione pro rata dell'importo di € 1.488,10 a titolo di differenza degli interessi non maturati. Il piano di ammortamento del contratto è sviluppato secondo un ammortamento alla francese, con rate costanti e quota interessi decrescente. La ricorrente non ha avanzato contestazioni sulla formulazione della clausola contrattuale sull'estinzione anticipata del contratto e sulla restituzione degli interessi. E, in effetti, non emergono profili di ambiguità sulla base del contenuto delle clausole contrattuali.

Si riporta un prospetto di calcolo elaborato sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

Il risultato non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente a causa dell'errata individuazione delle rate residue e del calcolo di tutti gli oneri di cui è domandata la ripetizione secondo il criterio del *pro rata temporis*, includendo anche la domanda di rimborso della quota interessi non maturata.

Non può invece essere accolta la domanda di refusione delle spese di assistenza legale, poiché non è stata avanzata in sede di reclamo e poiché la questione oggetto del ricorso è seriale e non caratterizzata da particolare complessità.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 790,37, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI